



Accordo con il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

C. 2123

Nota di verifica n. 198
4 marzo 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2123
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007
Relatore per la Commissione di merito:	Emiliozzi
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – già approvato dal Senato - ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

Il testo originario del disegno di legge presentato al Senato (AS 1139), di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica.

Nella scorsa legislatura (XVII), l'Accordo in esame era stato incluso – insieme ad altri – in un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo (AS 2813): il Senato non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	2019	2020	A decorrere dal 2021
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica (cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia)	185.000	185.000	195.400

Verifica delle quantificazioni

--	--

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: promuove attività che favoriscano una migliore conoscenza dei patrimoni culturali dei due Paesi e la cooperazione bilaterale in campo culturale, scientifico e tecnologico. Si prevedono, altresì, iniziative per la conoscenza e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte, nonché il rispetto dei diritti umani.</p>	<p>La relazione tecnica elenca le seguenti spese annue:</p> <p>a) contributi ad istituzioni scolastiche secondarie cingalesi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAECI): 10.000 euro;</p> <p>b) contributi ad università cingalesi per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti di italiano (MAECI): 6.000 euro;</p> <p>c) forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad istituzioni scolastiche ed accademiche cingalesi per l'insegnamento dell'italiano (MAECI): 1.000 euro;</p> <p>d) contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di testi e saggi letterari italiani nello Sri Lanka (MAECI): 4.000 euro.</p> <p>TOTALE per MAECI: 21.000 euro.</p>
<p>Articolo 2: impegna ciascuna Parte contraente a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse. A tal fine, Italia e Sri Lanka promuoveranno lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promuoveranno gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte.</p>	<p>La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 3 docenti cingalesi forfettariamente quantificati in euro 960 a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 2.880 euro;</p> <p>b) l'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 docenti universitari (3 biglietti di andata e ritorno Roma/Colombo per euro 2.000 ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 6.000 euro;</p> <p>c) cooperazione tra istituzioni accademiche in discipline artistiche, musicali, coreutiche e del design per realizzare programmi. Spesa prevista per MIUR: 20.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. <p>TOTALE per MAECI: 2.880 euro; TOTALE per MIUR: 26.000 euro.</p>
<p>Articolo 3: prevede la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei propri sistemi</p>	<p>La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) per la collaborazione nel campo</p>

<p>educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.</p>	<p>dell'istruzione e per la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici, l'Italia può offrire annualmente 3 soggiorni di 8 giorni a esperti cingalesi, forfettariamente quantificati in euro 960 ciascuno. Spesa prevista per MIUR: 2.880 euro;</p> <p>b) l'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 esperti (3 biglietti di andata e ritorno Roma/Colombo per euro 2.000 ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 6.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi degli esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. <p>TOTALE per MIUR: 8.880 euro.</p>
<p>Articolo 4: stabilisce che le Parti contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto essa prevede la possibilità di richiedere la partecipazione (cosa che, comunque, avverrebbe tramite i canali diplomatici o in via telematica) di organismi internazionali affinché finanzino progetti derivanti dall'accordo in esame.</p>
<p>Articolo 5: prevede collaborazioni dirette tra le Parti nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, la partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e l'incoraggiamento di mostre ad alto livello.</p>	<p>La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) cooperazione nelle arti visive e nello spettacolo con iniziative di rilievo nei settori della musica, della danza, del cinema e del teatro. Spesa prevista per MAECI: 20.000 euro;</p> <p>b) cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore della musica, della danza e del teatro. Spesa prevista per MIBACT: 15.000 euro;</p> <p>c) collaborazione in campo cinematografico. Spesa prevista per MIBACT: 10.000 euro.</p> <p>TOTALE per MAECI: 20.000 euro. TOTALE per MIBACT: 25.000 euro.</p>
<p>Articolo 6: prevede collaborazioni dirette tra le Parti nelle attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività descritte nella norma non comportano nuovi oneri a carico del bilancio statale perché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni, svolti a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2761). Comunque, ad</p>

	<p>oggi, le due Parti non hanno un Istituto o Centro Culturale sul territorio dell'altro Paese.</p>
<p>Articolo 7: sulla collaborazione scientifica e tecnologica invita le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse.</p>	<p>La relazione tecnica afferma quanto segue:</p> <p>a) per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 giorni a 3 docenti e ricercatori cingalesi, forfettariamente quantificati in euro 1.200 ciascuno. Spesa prevista per MAECI: 3.600 euro;</p> <p>b) sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, l'Italia può offrire 3 soggiorni di lunga durata (30 giorni, euro 1.300 ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 3.900 euro;</p> <p>c) l'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 docenti e ricercatori italiani esperti (3 biglietti di andata e ritorno Roma/Colombo per euro 2.000 ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 6.000 euro;</p> <p>d) attività di ricerca scientifico/tecnologiche di reciproco interesse. Spesa prevista per MAECI: 20.000 euro;</p> <p>e) finanziamento per l'elaborazione di progetti comuni di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, anche al fine di incoraggiare lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica. Spesa prevista per MIUR: 20.000 euro;</p> <p>f) organizzazione di conferenze, seminari e corsi di formazione. Spesa prevista per MAECI: 4.440 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a), b) e c)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]; • per i soggiorni di durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia [cfr. punto b)]. <p>TOTALE per MAECI: 37.940 euro. TOTALE per MIUR: 20.000 euro.</p>
<p>Articolo 8: promuove la collaborazione in campo archeologico ed etnologico, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche</p>	<p>La relazione tecnica afferma che non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale ed eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione saranno finanziati con</p>

comuni.	gli stanziamenti ordinari di bilancio delle istituzioni competenti (bilancio MIBACT, cap. 8281 e 5654, bilancio MAECI, cap. 2619/6).
Articolo 9: prevede che le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.	La relazione tecnica afferma che la concessione di borse di studio a studenti cingalesi per un totale di 9 borse annue di euro 820 ciascuna (borsellino mensile unitario di 820 euro) comporta (per il MAECI) una spesa di 7.380 euro. TOTALE per MAECI: 7.380 euro .
Articolo 10: prevede la collaborazione per combattere il traffico illecito di opere d'arte, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.	La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi dell'apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (bilancio MIBACT cap. 1018, 1096, 1020).
Articolo 11: prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù.	La relazione tecnica su tale collaborazione quantifica oneri per 10.000 euro a carico del MAECI. TOTALE per MAECI: 10.000 euro .
Articolo 12: impegna le Parti a sostenere la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti.	La relazione tecnica afferma sull'articolo in esame quanto segue: a) per la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni, forfettariamente quantificati in 960 euro ciascuno, a 2 esperti cingalesi per soggiorno. Spesa prevista per MIBACT: 1.920 euro ; b) l'Italia può inviare nello Sri Lanka 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario) (2 biglietti a/r Roma/Colombo per 2.000 euro ciascuno). Spesa prevista per MIBACT: 4.000 euro . La RT riporta le seguenti precisazioni: • per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi

	<p>utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)].</p> <p>TOTALE per MIBACT: 5.920 euro.</p>
<p>Articolo 13: prevede la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività previste nella norma in esame non comportano oneri a carico del bilancio statale. La collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive. Le amministrazioni competenti si impegnano solo a favorire questa collaborazione (cosa che avverrà in modalità esclusivamente telematica) ed a non ostacolarla o contrastarla in alcun modo.</p>
<p>Articolo 14: disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché le attività previste dall'articolo in esame sono subordinate alla sottoscrizione di accordi specifici in materia di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale.</p>
<p>Articolo 15: istituisce una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composta da un eguale numero di rappresentanti delle due Parti contraenti, con il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la istituenda Commissione si riunirà alternativamente in Italia e nello Sri Lanka ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBACT per 4 giorni nel 2021, la relativa spesa viene così quantificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (2.000 euro x 4 biglietti a/r Roma/Colombo): 8.000 euro; • pernottamento (120 euro x 3 gg. x 4 pp.): 1.440 euro; • vitto (60 euro x 4 gg. x 4 pp.): 960 euro. <p>TOTALE per MAECI: 5.200 euro. TOTALE per MIUR: 2.600 euro. TOTALE per MIBACT: 2.600 euro.</p>
<p>Articoli 16-17: prevedono la via negoziale per la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo (art. 16) e la possibilità di modifica dell'accordo (art. 17).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali future modifiche all'Accordo saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i>; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro)			
	2019	2020	Annui dal 2021

Art. 1	21.000	21.000	21.000
Art. 2	28.880	28.880	28.880
Art. 3	8.880	8.880	8.880
Art. 5	45.000	45.000	45.000
Art. 7	57.940	57.940	57.940
Art. 9	7.380	7.380	7.380
Art. 11	10.000	10.000	10.000
Art. 12	5.920	5.920	5.920
Art. 13	-	-	-
Art. 15	-	-	10.400
TOTALI	185.000	185.000	195.400

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni <i>(in euro)</i>			
Ministero	2019	2020	dal 2021
MAECI	99.200	99.200	104.400
MIUR	54.880	54.880	57.480
MIBACT	30.920	30.920	33.520
TOTALI	185.000	185.000	195.400

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: per gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, è autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 195.400 euro [si intende: annui] a decorrere dall'anno 2021 (comma 1), a carico della corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri (comma 2).</p> <p>Articolo 4: contiene la clausola di invarianza finanziaria in cui si prevede che dalle disposizioni dell'accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15. Inoltre, agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta le norme.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa: in proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni, che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Inoltre, in merito alla Commissione prevista dall'art. 15 dell'Accordo, la relazione tecnica afferma che la stessa si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi: si osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione.

Sempre con riferimento alla Commissione ora menzionata, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Sri Lanka: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari cingalesi.

Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, si rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria,

si evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 195.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2019-2021, che reca le necessarie disponibilità. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, appare comunque necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà nello Sri Lanka nell'anno 2021.

Al riguardo, si osserva, da un lato, che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196^[1], ai sensi del quale "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo", dall'altro, che il testo non precisa il carattere annuo degli oneri che decorrono dall'anno 2021.

In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, si ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto - sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo - che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022, e che gli oneri che decorrono dal 2021 presentano carattere annuo.

^[1] Tale elenco è stato trasmesso alle Camere in data 12 febbraio 2020.